

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 99 DEL 11/03/1995.

Premesso che l'art. 67 comma 1° del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 prevede che i comuni possono (ai fini della applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni) disporre, con apposita norma regolamentare, specifiche agevolazioni sotto forma di riduzione della Tassa o in casi eccezionali di esenzione.

Che il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa approvato con deliberazione consiliare n. 191 del 21/07/1994 prevede all'art. 14 i casi di esenzioni e riduzioni attualmente in vigore.

Vista la nota n. 16 del 22/02/1995 dell'Assessore ai Servizi Sociali in cui chiede che venga applicata una riduzione della tariffa da applicare ai locali occupati dalle Associazioni di Volontariato in considerazione dell'alto valore sociale e non retribuito delle attività prestate da tali associazioni.

Ritenuto dover provvedere al riguardo integrando l'art. 14 del Regolamento ;

Visto il D.Lgs. 15/11/1993 n. 507;

Vista la Legge 8/6/1990 n. 142;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa integrare l'art. 14 del Regolamento, approvato con Deliberazione C.C. n. 191 del 21/07/1994, inserendo al secondo comma dopo la lett. "A" la seguente lettera:

"B" Locali ed aree utilizzati dalle Associazioni di volontariato che siano iscritte all'Albo Comunale del Volontariato e destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività proprie delle associazioni .

Prendere atto che tale agevolazione decorrerà ai sensi della vigente normativa dall'anno 1996 e che le riduzioni spettanti verranno iscritte in Bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa.